

**Titolo**

ILLECITO SPORTIVO – ART. 30 CGS - ALTERAZIONE DELLO SVOLGIMENTO E DEL RISULTATO – NON OCCORRE ATTIVITÀ DIRETTE ALLO SCOPO – SUFFICIENZA – FATTISPECIE DI PURA CONDOTTA – IDONEITÀ DEGLI ATTI – VALUTATA EX ANTE

**Descrizione**

L'illecito sportivo, già previsto dall'art.7 del CGS previgente e ora sanzionato dall'art. 30, è "un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque [...] di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica" (CGF 27 agosto 2015 C.U. 016/CFA riunione 27 agosto 2015, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 agosto 2016, n. 34, conforme: CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020) . Si tratta di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato. L'idoneità degli atti va valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità (CFA n. 84/2020-2021).

**Stagione Sportiva**

2022-2023

**Numero**

n. 89/CFA/2022-2023/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Morelli

**Riferimenti normativi**

art. 30 CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 13 aprile 2023 (Sig. Filippo Vezzi-Sig. Tito Marabese/Procura Federale Interregionale)**